



BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA "BAR TAVOLA CALDA" DEL CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO

1. STAZIONE APPALTANTE

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A., a capitale interamente pubblico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Molveno, con sede a Molveno (TN) in Via Lungolago, 27 - tel. 0461 586978 - fax. 0461 586330 - e-mail sitm@molveno.it - sito www.sitm.it.

2. OGGETTO

La SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. esperisce, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/2023 del 15.11.2023, una gara mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90 e s.m. e del D.lgs. 36/2023 in quanto applicabile, nonché delle disposizioni di cui al presente disciplinare, per l'individuazione del soggetto al quale affidare la conduzione del "Bar Tavola calda" (APE AA01190-6 del 11/10/2019) annesso al Camping Spiaggia Lago di Molveno (esercizio non aperto al pubblico, della tipologia prevista dall'art. 3 - comma 1, lettera d) della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m., nel quale la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli alloggiati presso il campeggio) attraverso la stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda.

L'asta ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in uso l'azienda commerciale costituita dall'attività di pubblico esercizio bar-ristorante rientrante nella classificazione di cui all'art. 2 lett. d) della L.P. 9/2000.

S.I.T.M. S.p.A., titolare dell'azienda ai sensi della L.P. 9/2000, trasferirà temporaneamente la sua gestione a titolo di subingresso ai sensi dell'art. 17 della medesima L.P. al soggetto aggiudicatario della presente asta pubblica con il quale sarà stipulato il relativo contratto.

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A., le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell'asta pubblica in oggetto.

La procedura verrà aggiudicata al miglior prezzo in aumento rispetto al canone posto a base di gara.

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sull'home page del sito internet SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. (www.sitm.it).

3. DESCRIZIONE DEI LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE

L'immobile ha una destinazione d'uso di ristorazione e bar ed il soggetto aggiudicatario dovrà mantenere invariata la stessa, pena la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, salvo l'eventuale risarcimento danni.

L'esercizio, costituito dai locali di cui alla planimetria allegata (all.to 1), è posto a piano terra in adiacenza all'ingresso principale del campeggio e consiste in una parte destinata all'utenza composta da sala bar-ristorante, servizi igienici distinti per sesso con antibagno comune, area esterna a sedere coperta da tensostruttura mentre la parte di servizio è formata da locale cucina, servizio igienico-spogliatoio riservato al personale ed altri locali accessori, il tutto convenientemente arredato ed attrezzato in termini pienamente rispondenti all'esercizio dell'attività autorizzata.

Alla consegna dei locali verrà sottoscritto dalle parti specifico inventario degli arredi e delle attrezzature, i quali dovranno essere riconsegnati, al termine del contratto, al completo ed in buono stato, salvo l'ordinaria usura; eventuali rotture e mancanze saranno addebitate al costo di riparazione/acquisto di reintegro.

L'installazione di qualsiasi arredo, gioco, videogioco, radio, tv e cartellonistica pubblicitaria, dovranno essere preventivamente richiesti in forma scritta e autorizzate da S.I.T.M. S.p.A. Si precisa che nei locali costituenti il bar



- ristorante di cui alla planimetria allegata (all.to 1) è assolutamente vietata:

- (i) l'installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (videopoker, slot machines e simili),
- (ii) la vendita di biglietti di lotterie istantanee (gratta e vinci e simili),
- (iii) lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici di tipologia "trattenimenti danzanti, concertini musicali, animazione, karaoke e cabaret" anche se autorizzabili dal competente organo provinciale/locale.

In caso venga verificata contravvenzione ai predetti divieti il contratto verrà risolto con decorrenza immediata.

Nell'eventualità di installazioni non autorizzate ed ingombri diversi, SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. è autorizzata a rimuovere quanto esposto senza alcun preavviso e con addebito di €.100,00.= (Euro cento/00) + iva ad ogni intervento.

Eventuali emissioni sonore non dovranno recare disturbo agli Ospiti del campeggio.

4. DURATA DEL CONTRATTO, PERIODI E ORARI DI APERTURA DELL'ESERCIZIO

La durata dell'affittanza è stabilita in mesi **36 (trentasei) mesi**. La decorrenza contrattuale avrà inizio alla data di sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei locali, il quale verrà redatto e sottoscritto in contradditorio tra concedente e concessionario.

Nelle more della stipulazione del contratto, S.I.T.M. S.p.A. procederà alla consegna anticipata dell'immobile, così come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 36/2023.

S.I.T.M. S.p.A. si riserva di risolvere il contratto di affitto d'azienda qualora vengano accertati, a proprio insindacabile giudizio, significativi casi di disservizio e reiterate lamentele ovvero per gli altri inadempimenti indicati espressamente nello schema di contratto allegato al presente bando all'art. 12 (all.to 2).

Il contratto, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 36/2023, potrà, altresì, alla scadenza, essere prorogato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi patti e condizioni. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire nell'erogazione del servizio dietro semplice richiesta da parte di S.I.T.M. S.p.A. da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato di due mesi rispetto la scadenza naturale del contratto. La proroga è stimata per un periodo di massimo di 6 mesi. Detta proroga potrà essere fatta valere alla conclusione dei 36 mesi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara.

È inoltre prevista facoltà di recesso da parte di S.I.T.M. S.p.A., da comunicare con lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, nel caso di interventi di ristrutturazione dell'immobile.

Il servizio di somministrazione (ristorante, pizzeria, bar) dovrà essere così strutturato:

- almeno per il servizio di pizzeria e bar:
 - dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al 24 aprile;
- per ristorante, pizzeria e bar:
 - dal 23 dicembre alla domenica successiva all'Epifania;
 - durante le festività Pasquali (dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo); dal 25 aprile alla prima domenica di ottobre.

Dal lunedì successivo alla prima domenica di novembre al 30 novembre è data facoltà di sospendere l'attività in termini completi e continuativi.

L'orario minimo di apertura giornaliera, a valere per l'intero periodo di esercizio a prescindere dal servizio offerto, va dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Il mancato rispetto del periodo di apertura ovvero dell'orario di esercizio comporta l'applicazione automatica di una penale pecuniaria giornaliera pari a Euro 100,00 (cento/00) da incamerare decurtando il deposito cauzionale definitivo, il quale, di volta in volta, dovrà essere reintegrato nel suo valore di partenza.



In ogni caso rimane inalterato il diritto di risolvere il contratto da parte di S.I.T.M. S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 12 dello schema di contratto di affitto del ramo d'azienda allegato al presente bando che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

Alla scadenza del contratto o a quella successiva in caso di rinnovo, qualora S.I.T.M. S.p.A. intendesse procedere ad un nuovo contratto o altro, il concessionario non godrà di alcun diritto di prelazione.

Atteso che l'esercizio risulta pienamente avviato e che la gestione è in atto sin dal 1975, l'affittuario a fine locazione non ha diritto ad alcun indennizzo per l'avviamento commerciale.

5. CANONE

Il canone annuo di affitto del ramo d'azienda posto a base d'asta e soggetto a rialzo è fissato in euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre a imposta sul valore aggiunto.

Decorso il 12° mese contrattuale, il canone annuo offerto sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT nei 12 mesi antecedenti. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna. Al canone annuo così determinato sarà applicata l'imposta sul valore aggiunto.

Il canone annuale di affitto dovrà essere pagato in due rate di pari importo, rispettivamente il 31 luglio ed il 31 agosto di ogni anno.

Si evidenzia sin d'ora che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del canone d'affitto sarà considerato quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., di cui potrà valersi S.I.T.M. S.p.A.. In ogni caso, S.I.T.M. S.p.A. potrà utilizzare la cauzione definitiva per recuperare i canoni d'affitto non pagati dall'concessionario.

Non sono comprese nel canone annuo e saranno pertanto a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gestione dell'azienda quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti di arredi non compresi negli inventari in dotazione e attrezzatura varia, generi alimentari, spese personale, utenze relative a energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti, telefono, Internet, imposte o canoni per la pubblicità, così come tutti gli altri servizi e forniture necessari per la gestione dell'azienda, nessuno escluso. L'aggiudicatario, a proprie cura e spese, dovrà intestarsi le utenze eventualmente connesse alle spese di cui sopra.

S.I.T.M. S.p.A. si impegna a prestarsi per la voltura a nome del concessionario delle licenze ed autorizzazioni ad esso intestate, limitatamente ed esclusivamente per la durata del rapporto contrattuale. Al termine del contratto la ditta aggiudicataria si obbliga a prestarsi per tutti gli atti necessari alla rivolturazione a nome di S.I.T.M. S.p.A. a sua cura e spese.

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso. L'aggiudicazione sarà disposta, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/90, a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in rialzo rispetto ad un importo base annuo determinato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre ad imposta sul valore aggiunto in misura di legge.

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base della gara.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dall'art. 65 co. 2) lettere a), b), c), d), e), f) del D.lgs. 36/2023 (Codice appalti), aventi i requisiti previsti dal presente avviso d'asta, nonché quelli prescritti dalle vigenti norme in materia.

Qualora lo stesso aggiudicatario non provveda direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, egli dovrà nominare un rappresentante già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Il rappresentante



del titolare deve allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti come sottoindicato allegato (All.to 3). Si ricorda che non è necessaria la nomina di un rappresentante del titolare per la conduzione di massimo due esercizi nello stesso Comune o in Comuni confinanti. È inoltre possibile ricorrere ad un rappresentante del titolare anche per le ditte individuali.

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) Requisiti di ordine generale di cui artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023;
- B) Requisiti morali e soggettivi previsti dall'art. 71 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e dall'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, numero 773 (T.U.L.P.S.);
- C) Requisiti soggettivi e morali previsti dagli artt. 8, 11, 92 e 131 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relativamente allo svolgimento dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione;

Nel caso di operatore economico individuale (senza presenza di un preposto) tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), e C) devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Nel caso di soggetti partecipanti che si avvalgono di un soggetto rappresentante del titolare, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- i requisiti di cui alla precedente lettera A) devono essere posseduti dall'operatore economico, dal legale rappresentante dell'impresa e da tutti gli eventuali soci;
- i requisiti di cui alla precedente lettera B) devono essere posseduti, dall'operatore economico, dal legale rappresentante dell'impresa e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998;
- il requisito di cui alla precedente lettera C) deve essere posseduto dal soggetto rappresentante del titolare per l'attività commerciale;

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, a PENA DI ESCLUSIONE;
- il requisito di cui alla precedente lettera C), se non posseduto da uno dei soggetti raggruppati, può eventualmente essere posseduto dal soggetto rappresentante del titolare per l'attività commerciale a PENA DI ESCLUSIONE;

Ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, di partecipare sia in qualità di impresa singola che in qualità di impresa associata in raggruppamento temporaneo, nonché di partecipare in imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati.

Non possono partecipare operatori economici che hanno sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della S.I.T.M. S.p.A. aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

8. OBBLIGHI IN CAPO ALL'AFFITTUARIO

La partecipazione alla gara implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando.

Non è consentita la cessione o il sub-affitto del contratto; l'eventuale inadempienza in tal senso costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.



È fatto divieto di modificare l'originaria destinazione dei locali; qualsiasi intervento di adattamento dei locali, come pure l'acquisto di attrezzature in aggiunta o in luogo di quelle fornite dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato da S.I.T.M. S.p.A.

Allo scadere dell'affitanza, e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate rimarranno acquisite al patrimonio di S.I.T.M. S.p.A. senza che l'affittuario possa vantare alcuna pretesa di riconoscimento economico.

Si intende che gli ammortamenti delle attrezzature e degli arredi consegnati con il ramo d'azienda, in deroga alle disposizioni di legge, verranno fiscalmente dedotti da S.I.T.M. S.p.A.

L'affittuario è tenuto ad eseguire a propria cura la regolare pulizia dei locali della struttura, compresa la parte di competenza posta all'esterno, in modo da garantire la costante sussistenza di apprezzabili condizioni igieniche e di decoro.

Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, dell'attrezzatura e dei macchinari sono a carico dell'affittuario.

La conduzione dell'esercizio deve essere conforme alle attività autorizzate e pertanto limitarsi alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli Ospiti alloggiati presso il Camping Spiaggia Lago di Molveno.

L'operatore economico sarà tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A., adottato con deliberazione del C.d.A. n. 01/2020 del 28.02.2020, e rinvenibile sul sito www.sitm.it (sottosezione "Disposizioni generali"). Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Il Camping Spiaggia Lago di Molveno da tempo aderisce volontariamente al marchio "Qualità Parco" in base al quale l'affittuario sarà tenuto ad adempiere a tutti i requisiti previsti per l'attività di ristorazione che di seguito si riportano:

Generale

I'esercizio dovrà disporre di un documento di valutazione dei rischi igienici ai sensi della normativa HACCP.

Aspetti ambientali

- come previsto dal sistema di raccolta differenziata del Comune, le varie tipologie di rifiuti devono essere raccolte in modo separato;
- se non vengono utilizzati i contenitori di Asia, i contenitori centrali di raccolta dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da impedire la fuoriuscita del contenuto;
- gli oli ed i grassi di frittura devono essere smaltiti attraverso una ditta autorizzata e deve essere conservata la documentazione dell'avvenuto smaltimento;
- i contenitori all'interno del locale cucina devono essere contrassegnati con il contenuto;
- devono essere definite responsabilità specifiche tra il personale della cucina e di pulizia per il controllo dell'efficacia della raccolta differenziata;
- i prodotti pericolosi devono essere stoccati in modo da non provocare danni all'ambiente.

Gestione degli acquisti e valorizzazione delle tipicità

- nel menu devono essere presenti alcuni piatti tipici del Trentino;
- i piatti tipici devono essere descritti e spiegati;
- nella lista dei vini devono essere presenti anche vini del Trentino;
- nella somministrazione di alimenti e bevande deve essere evitato l'utilizzo di stoviglie e bicchieri di plastica monouso oppure devono essere di materiale biodegradabile;
- in fase di acquisto dei prodotti alimentari deve essere posta attenzione al fatto che l'imballo possa essere restituito al fornitore ovvero riciclato;
- deve essere acquistato latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dal Trentino;

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.

Via Lungolago, 27 - 38018 MOLVENO (TN)

Tel. +39 0461 586978 - Fax +39 0461 586330 - Email: sitm@molveno.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese di Trento 00180390221, Cap. Soc. Euro 958.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Molveno - Codice Fiscale 00149120222



www.molveno.it



- deve essere favorito l'acquisto di prodotti DOP provenienti dal Trentino;
- deve essere fornita all'Ospite anche l'acqua naturale in brocca;
- l'acqua minerale che viene servita deve provenire da una sorgente situata in Trentino;
- in fase di acquisto dei detergenti devono essere valutate alternative che riducano la quantità di contenitori;
- deve essere evitato l'acquisto di decorazioni in materiali non riciclabili.

L'aggiudicatario è obbligato a presentare prima dell'inizio dell'attività, pena la decadenza del contratto, tramite il portale SUAP, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA prevista dalla L.P. 9/2000) per l'esercizio di somministrazione al pubblico di pasti tradizionali e bevande (subentro), nonché la Comunicazione igienico-sanitaria alla competente Azienda Provinciale per i Servizi sanitari.

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, RICHIESTA INFORMAZIONI

I soggetti interessati ad assumere in affitto il ramo d'azienda "Bar Tavola calda" annesso al Camping Spiaggia Lago di Molveno dovranno presentare la propria migliore offerta, in busta chiusa, sigillata con mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo:

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.
VIA LUNGOLAGO, 27 - 38018 MOLVENO (TN)

entro e non oltre le ore 12:00 (dodici) di venerdì 19 gennaio 2024

a pena di esclusione dalla gara, che dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, l'indicazione "OFFERTA PER L'AFFITTO D'AZIENDA DEL BAR TAVOLA CALDA DEL CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO".

Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Il plico deve pervenire entro la data e l'ora sopra riportata (non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata A.R. del servizio postale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta esclusivamente agli uffici amministrativi di S.I.T.M. S.p.A. presso il Camping Spiaggia Lago di Molveno in Via Lungolago, 27 a Molveno (TN).

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine indicato. S.I.T.M. S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali smarimenti delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive, aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire a S.I.T.M. S.p.A. dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'offerta presentata non vincola la stazione appaltante: il vincolo negoziale si perfezionerà con la stipula del relativo contratto.

Responsabile del procedimento è il Presidente di S.I.T.M. S.p.A. Bonetti Fabio.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti come illustrato al successivo punto 12);
- una busta contenente l'offerta economica, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente e recante l'indicazione della denominazione, ragione sociale o ditta

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.

Via Lungolago, 27 - 38018 MOLVENO (TN)

Tel. +39 0461 586978 - Fax +39 0461 586330 - Email: sitm@molveno.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese di Trento 00180390221, Cap. Soc. Euro 958.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Molveno - Codice Fiscale 00149120222



www.molveno.it



del concorrente offerente, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

9.1 PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte presentate avranno validità fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. A norma dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 La S.I.T.M. S.p.A. può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma del medesimo articolo l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, prorogato di ulteriori 180 (centottanta) giorni (salvo ulteriore proroga) per le valutazioni da parte del seggio di gara e di 120 giorni per le valutazioni di anomalia ad opera del RUP.

Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine per la presentazione delle offerte, termine per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note della S.I.T.M. S.p.A. richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dalla S.I.T.M. S.p.A..

10. CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico, ma esternamente alla busta contenente l'offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00).

La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire:

- tramite assegno circolare non trasferibile intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.;
- tramite versamento sul conto corrente intestato a Società Incremento Turistico Molveno S.p.A. presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Filiale di Molveno (IBAN IT24L08078 35070000002006466) con causale "Cauzione provvisoria AFFITTO RAMO D'AZIENDA BAR TAVOLA CALDA - CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO";
- mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

I depositi cauzionali costituiti nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria sono accettati esclusivamente se la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria sono prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.lgs. 01.09.1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

S.I.T.M. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore (Istituto di credito o Compagnia di assicurazione) e la sottoscrizione deve essere formalizzata con autentica notatilia (contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore) oppure con presentazione in allegato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la qualità



del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: si raccomanda di prendere visione del documento al link <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante attestati con le modalità indicate alla successiva lettera f).

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito ("S.I.T.M. S.p.A. — AFFITTO RAMO D'AZIENDA BAR TAVOLA CALDA - CAMPING SPIAGGIA LAGO DI MOLVENO");
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- f) riportare l'autentica della sottoscrizione, oppure, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

11. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

A garanzia dei danni che S.I.T.M. S.p.A. dovesse subire per effetto dell'inosservanza delle obbligazioni contrattuali, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l'aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore di S.I.T.M. S.p.A. di importo pari ad un'annualità del canone (Euro 30.000,00 - trentamila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole:

- rinuncia espressa dell'Ente fideiubente al beneficio della preventiva escusione del debitore principale a sensi art. 1944 comma 2 del Codice Civile;
- l'assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo dovuto a semplice richiesta della S.I.T.M. S.p.A. garantita senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, entro il termine di giorni 15 giorni dalla richiesta scritta;
- non opponibilità a S.I.T.M. S.p.A., in nessun caso, dell'eventuale mancato pagamento di supplemento di corrispettivo nel caso non sia pagato in unica soluzione per gli anni successivi;
- validità della garanzia prestata fino a svincolo e dichiarazione liberatoria da parte di S.I.T.M. S.p.A. o restituzione dell'originale atto;
- indicazione del Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere dell'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede S.I.T.M. S.p.A..

Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali.

Il gestore si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore della locatrice. Il gestore è tenuto ad assicurare il "rischio locativo" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:



- a) derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro ecc., con polizza primo rischio assoluto per un valore pari ad Euro 2.000.000,00;
- b) all'arredamento, agli impianti e alle attrezature contro i danni dovute alle cause di cui alla lettera a) 0 a qualsiasi altra causa, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 300.000,00- (Euro trecentomila);
- c) inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro 5.000.000,00.- (Euro cinquemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero della S.I.T.M. S.p.A. concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando S.I.T.M. S.p.A. stessa come terza;
- d) ricorso terzi da incendio per un massimale pari ad Euro 1.000.000,00.- (Euro unmilione/00).

Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate alla S.I.T.M. S.p.A. concedente, così come gli attestati di pagamento del premio annuale, pena la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

La polizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 Codice civile, dovrà prevedere che "l'omesso o il ritardato pagamento dei premi da parte del gestore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa".

Qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, S.I.T.M. S.p.A. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

Analogamente S.I.T.M. S.p.A. potrà risolvere il contratto in caso di mancato pagamento del premio da parte del gestore.

12. DOCUMENTI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA

12.1 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO MA ESTERNAMENTE ALLA BUSTA DELL'OFFERTA

Nel plico, ma esternamente alla busta dell'offerta, deve essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione di seguito descritta:

- a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DGUE) di atto di notorietà resa in carta legale o resa legale (marca da bollo € 16,00) successivamente verificabile, resa dall'offerente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore e da copia conforme all'originale della procura, in caso di firma del procuratore, attestante i requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7.).

Si allegano al presente bando i fac-simile di dichiarazione di cui al punto a) che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (all.to 3 e 4) accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il concorrente fornisce nella dichiarazione i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali



concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

dal concorrente che partecipa in forma singola

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione mediante compilazione dell'apposita sezione della Domanda di partecipazione. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria
- la dichiarazione di avvalimento
- il contratto di avvalimento.

b. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

Dichiarazione rese da ciascun concorrente attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipula in contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È fatto obbligo a ciascun operatore economico riunito o consorziato di assumere l'esecuzione della concessione in misura non superiore ai requisiti posseduti, pena l'esclusione dell'operatore economico.

c. CAUZIONE PROVVISORIA nelle modalità e contenuti indicati al precedente paragrafo 10.

12.2 DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta contenente l'offerta economica redatta in lingua italiana, deve essere datata e sottoscritta (a pena di esclusione) in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma come segue:

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.
Via Lungolago, 27 - 38018 MOLVENO (TN)

Tel. +39 0461 586978 - Fax +39 0461 586330 - Email: sitm@molveno.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese di Trento 00180390221, Cap. Soc. Euro 958.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Molveno - Codice Fiscale 00149120222



www.molveno.it



- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda e sottoscritta dal consorzio medesimo; completa della dichiarazione con la quale si attesti:
- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole del bando di gara e dello schema di contratto allegato al bando medesimo;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Si invita ad utilizzare il modulo (all.to 5) allegato al presente bando, senza recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte.

Il concorrente dovrà indicare l'importo offerto in Euro in aumento rispetto al canone posto a base di gara, per ogni anno di durata della concessione (36 mesi).

Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quello indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in diminuzione con riferimento alla base d'asta e deve essere presentata una e una sola offerta.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o la mancata sottoscrizione della stessa, esclusa ogni regolarizzazione.

13. OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà il giorno lunedì 19 gennaio 2024 alle ore 14:00 presso la sede legale di S.I.T.M. S.p.A. in Via Lungolago, 27 a Molveno (TN).

La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base fissato da S.I.T.M. S.p.A. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà l'offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a base d'asta.

Nel giorno e ora indicati, il Presidente di gara provvede alla verifica della regolarità della presentazione dei plachi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara. Di seguito provvede all'apertura dei plachi ritualmente presentati ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare, verrà verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata all'esterno della busta contenente l'offerta, nonché l'integrità e regolarità della busta contenente l'offerta, provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando. Da ultimo verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche e, verificata la regolarità della documentazione in esse contenuta, verrà dichiarata vincitrice della gara l'offerta maggiormente conveniente per la stazione appaltante, ovvero quella con il prezzo più alto.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede nella stessa seduta ad una gara fra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Si dà luogo alla procedura anche in presenza di una sola offerta.

L'aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Dell'avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione al soggetto aggiudicatario invitandolo alla sottoscrizione del contratto. Verrà altresì data comunicazione dell'esito della gara a tutti i partecipanti.



14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GIUDICAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

A norma del D.lgs. 36/2023, S.I.T.M. S.p.A. procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta:

- a) certificato generale del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 riferiti:
 - alla persona fisica o al titolare, se trattasi di impresa individuale;
 - a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali;
 - in ogni caso al procuratore che rappresenti l'impresa nella procedura di gara;
 - ai membri degli organi di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di rappresentanza, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro;
 - all'eventuale preposto/eventuale rappresentante nominato;
 - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159, agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.;
 - o in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL nel cui ambito territoriale ha sede l'impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- c) informazione o comunicazione antimafia (in ragione dell'importo complessivo del contratto) prevista dal D.lgs. 159/2011 e s.m.. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, S.I.T.M. S.p.A. chiede all'impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta della S.I.T.M. S.p.A. entro il termine perentorio fissato dalla medesima: in difetto — e previa diffida con assegnazione di un ulteriore termine breve — S.I.T.M. S.p.A. annulla la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria, e fatta salva la possibilità per S.I.T.M. S.p.A. di agire per il risarcimento di ogni danno subito;
- d) certificazione rilasciata dai competenti uffici, attestante l'ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla L. 12.03.1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- e) certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- f) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente:
 - l'indicazione dei legali rappresentanti e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;
 - l'indicazione del fatto che l'impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della dichiarazione di possesso dei requisiti;
- g) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, attestazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;
- h) se necessario in ragione della forma giuridica dell'aggiudicatario, certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestanti l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara



e/o alla stipula del contratto riferite all'impresa;

- i) a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione del presente avviso, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.lgs. 159/2011 e certificato generale del casellario (solo per eventuali figure, che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a);
- j) a comprova del requisito professionale per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se rilasciata da altre pubbliche amministrazioni, ferma restando la richiesta all'impresa di indicazioni dettagliate circa la pubblica amministrazione di competenza;

S.I.T.M. S.p.A., per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle imprese interessate.

L'aggiudicazione è definitiva con il provvedimento che approva l'aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo della verifica da parte della S.I.T.M. S.p.A. del possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara in capo alla ditta aggiudicataria.

Il riscontro della mancanza di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso in capo al soggetto aggiudicatario comporta la decadenza dell'aggiudicazione e l'aggiudicazione provvisoria del contratto al concorrente secondo classificato nella graduatoria definitiva delle offerte valide.

La stipulazione del contratto sarà effettuata dopo la presentazione da parte del soggetto aggiudicatario, entro il termine che verrà fissato dalla S.I.T.M. S.p.A., della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui al punto 11) che precede.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

L'atto che si andrà a stipulare sarà un contratto di affitto di ramo d'azienda. Esso sarà formalizzato con scrittura privata autenticata da notaio e registrata. Tutte le spese relative alla sua stipulazione (spese notarili, imposte di bollo, di registrazione, ecc.), nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico dell'affittuario.

Fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, qualora, a seguito dell'aggiudicazione, non si pervenga alla stipulazione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta scritta della S.I.T.M. S.p.A. comunale per fatti imputabili all'aggiudicatario (quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: la mancata presentazione di documentazione richiesta, la mancata costituzione della cauzione definitiva, il mancato versamento delle spese contrattuali, l'esito negativo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione all'asta, etc.), o l'aggiudicatario rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m. ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la S.I.T.M. S.p.A. revocerà l'aggiudicazione ed incasserà l'intera cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto, con riserva per la S.I.T.M. S.p.A. di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria, restando impregiudicata la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per l'eventuale responsabilità precontrattuale.

Parimenti, in caso di risoluzione del contratto la S.I.T.M. S.p.A. ha la facoltà di stipulare un nuovo contratto, contattando i concorrenti secondo l'ordine della graduatoria originaria, con il primo dei concorrenti utilmente collocato in graduatoria che si renda disponibile a versare il medesimo canone dell'originario aggiudicatario, aggiornato ISTAT, e purché il concorrente stesso dimostri il possesso dei requisiti per la gestione della struttura.

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n.10-40/Leg. e del D.lgs. 36/2023.

Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura di gara, come pure di visione degli atti e di sopralluogo ai locali oggetto dell'affittanza, vanno avanzate all'ufficio amministrativo di S.I.T.M. S.p.A. in Via Lungolago, 27



a Molveno (TN), anche tramite telefono 0461 586978 – fax 0461 586330 o E-mail sitm@molveno.it.

Il presente bando viene pubblicato in forma integrale dal giorno 20 dicembre 2023 al giorno 8 gennaio 2024 all'Albo pretorio on line del Comune di Molveno, sul sito istituzionale di S.I.T.M. www.sitm.it nonché sul portale turistico del campeggio www.campingmolveno.it.

16.1 CONTROVERSIE

Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto vengono definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento.

16.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma del codice di comportamento per i dipendenti della S.I.T.M. S.p.A. rinvenibile sul sito www.sitm.it - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore della S.I.T.M. S.p.A.. Nel contratto viene inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

16.3 INFORMATIVA

Il Regolamento dell'Unione europea UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la S.I.T.M. S.p.A. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la S.I.T.M. S.p.A. (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente *pro tempore*), domiciliato per la carica in 38070 STENICO TN, loc. Terme di Comano, 6 tel 0465763320, posta elettronica info@sitm.it, pec sitm.molveno@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) a cui potrà rivolgersi per tutte le questioni inerenti al trattamento dei dati personali ed all'esercizio dei diritti, reperibile ai seguenti punti di contatto:

- telefono: 0461.586978;
- e-mail: info@sitm.it.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, licetità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati:

- sono raccolti presso il gestore della piattaforma telematica;
- sono raccolti presso soggetti esterni (quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione, Prefecture/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e di Bolzano, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenenza);
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati della Camera di commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA.



2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA, regolarità fiscale e contributiva e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (cd. dati giudiziari, ossia condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono raccolti e trattati per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio e, in particolare, dal Preposto al trattamento, appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (fornitori di servizi e di assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati potranno essere **comunicati** alle seguenti categorie di destinatari:

- a. soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, **per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto**;
- b. Autorità nazionale anticorruzione, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, **per l'adempimento di un obbligo legale** (ai sensi del d.lgs. 36/2023).



Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18), opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 77, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla piazza Venezia n. 11 (tel. 06/696771, fax 06/696773785, posta elettronica protocollo@qdpd.it, pec protocollo@pec.qdpd.it).

Molveno, 19 dicembre 2023

Il Presidente
- Bonetti Fabio -

Allegati:

1. planimetria dei locali e dell'area esterna costituenti l'esercizio;
2. schema di contratto di affitto del ramo d'azienda;
3. fac-simile domanda di partecipazione e dichiarazione possesso dei requisiti;
4. fac-simile dichiarazione soggetto rappresentante del titolare;
5. fac-simile offerta economica e dichiarazioni connesse.
6. appendice normativa per la compilazione dell'allegato 3.)

SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A.

Via Lungolago, 27 - 38018 MOLVENO (TN)

Tel. +39 0461 586978 - Fax +39 0461 586330 - Email: sitm@molveno.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese di Trento 00180390221, Cap. Soc. Euro 958.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Molveno - Codice Fiscale 00149120222



www.molveno.it